

STATUTO “for you Aps”

Art.1 – Denominazione e sede

1. È costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, e 117 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, denominata “FOR YOU APS”, di seguito detta Associazione.

2. L’Associazione ha sede legale in Spoltore (PE), via Mare Adriatico 2. L’associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 2 – Scopo

1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Svolge attività a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (art. 35 comma 1). Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, l, m. A tal fine l’Associazione intende promuovere o realizzare anche con l’aiuto di terzi:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, nr. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore.
- h. Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, potrà inoltre svolgere attività ludico motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
- i. Interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- j. Formazione universitaria e post-universitaria;
- k. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
- m. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, nr. 125, e successive modificazioni;

A tale scopo, l'Associazione intende promuovere la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie neoplastiche, socio-sanitarie rare ed emergenti. L'Associazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio di Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità nonché aziende sociali e sanitarie che svolgono attività nel campo sociale e sanitario. In particolare ha la finalità di individuare nuove attrezzature tecnologiche di ultima generazione in ambito sanitario da mettere a disposizione di presidi sanitari, di promuovere l'attività scientifica di ricerca, di prevenzione e diagnosi e di terapie di patologie oncologiche socio-sanitarie e di malattie rare ed emergenti, l'attività didattica e la formazione in ambito sanitario attraverso borse di studio e di dottorati di ricerca, incentivando la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti:

- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- mantiene contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

L'Associazione nella sua autonomia si impegna a sostenere le strutture ospedaliere, attraverso la costituzione di idoneo rapporto negoziale con il presidio sanitario di riferimento. La diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, di interesse sociale, culturali, di formazione

extrascolastica nelle diverse aree della didattica, delle lingue straniere, dell'informatica, della solidarietà sociale. L'attività comprende l'organizzazione di laboratori, manifestazioni culturali e musicali, produzioni teatrali, attività ricreative e cinematografiche, seminari, master class, eventi, conferenze, animazioni, televisive, radiofoniche, convegni, feste sociali, gemellaggi con paesi stranieri. L'associazione potrà partecipare e creare progetti, favorire la valorizzazione dei centri urbani, artistici e naturalistici rilanciandoli sotto l'aspetto turistico, culturale e scientifico, potrà realizzare materiale informativo, didattico, critico, saggistico, editoriale, audiovisivo, multimediale, curare la produzione e la pubblicazione di libri e altro ancora che consenta la diffusione della cultura; organizzare corsi di formazione extrascolastica, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corsi di lingue, di informatica, di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, di canto, di moda, di recitazione, di danza, di pittura, di fotografia, di animazione e di qualsiasi forma d'arte.

L'Associazione potrà altresì svolgere ogni altra operazione e/o attività, sia direttamente che indirettamente, mediante partecipazione ad altri enti, Associazioni e Aziende di promozione sociale (APS) che abbiano attinenza con lo scopo dell'Associazione nonché' assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte, associazioni e aziende di promozione sociale(APS), enti pubblici e privati costituiti o costituendi, accessorie o direttamente connesse al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c.2 Dlgs n. 117/2017. Per raggiungere tali scopi l'associazione può compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e mettere in atto attività commerciali diverse da quelle di interesse generale che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Tali attività, quali la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi di istruzione, gite ricreative ed educative, stage e vacanze studio, soggiorni ed itinerari ambientali, storici ed architettonici devono essere strumentali e complementari rispetto alle attività di interesse generale. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore di altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

L'Associazione può essere esercitata, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale:

- a. Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione;
- b. Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché' accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c. Istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e Centri di Ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari.
- d. Costituire o partecipare ad Associazioni o Fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie.
- e. Costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità, i cui bilanci saranno allegati al bilancio dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7Cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. L'associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
4. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117.
5. L'Associazione può realizzare attività economiche sia rivolte ai soci che a terzi.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 D. Lgs. 117/2017).

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte persone Fisiche e Giuridiche che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo, con motivazioni che vanno comunicate all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso, tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà

automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti: la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto, il diritto ad esaminare i libri sociali, il diritto di partecipare e votare in assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

All'associato spetta: la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza delle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità ad alcun titolo. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spese e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione

Art. 5- Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 6 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'Organo di controllo, Il Revisore dei conti

Art. 8 – Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esse legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per le riunioni dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto tutti i soci, in caso di minorenni hanno diritto di voto i loro genitori o chi ne fa le veci, ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorso un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente redige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; nominare Presidente a seguito assemblea elettiva; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione o sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 9 – Il presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia sugli altri organi sociali.
2. Viene eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Art. 10 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a undici membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente e ed il segretario tesoriere. Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente nelle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza, Il segretario, in luogo del segretario può essere nominato un direttore generale, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro della prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni, riducibili in caso di urgenza a cinque giorni, prima della riunione.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si procede di norma per alzata di mano e in caso di parità prevale il voto del presidente; la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni.

5. Le deliberazioni del consiglio, per loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale.

7. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 6 del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture e le scritture di cui agli art. 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-precedente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi deceduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo deceduto.

Art. 11 – Organo di controllo

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche in forma monocratica. Secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Art. 12 -Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14 – Anno solare

L'anno sociale o l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 15– Bilancio e rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, preso la sede sociale.
4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 16 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati; contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dai beni di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 17– Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dall'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitrio.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 18 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art. 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara (PE) il 21/ 10/2022